


Alternanza Scuola Lavoro



Massimiliano Costa



Nel Veneto:



Giovani Lavoro Scuola

Il "capitale umano" in ingresso

	Veneto	Italia	Area Euro	Usa
Tassi di partecipazione 14-18 anni	89%	92%		
Tassi di abbandono alla fine del primo anno delle scuole medie superiori	7%	11%		
Tassi di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole medie superiori	1%	3%		
Tasso di scolarizzazione superiore (20-24 anni diplomati o con qualifica triennale)	82%	75%	74%	
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi: 18-24enni senza almeno un titolo di formazione riconosciuto	15%	21%	18%	
Popolazione in età 20-29 anni: quota laureati in scienza e tecnologia	13%	12%	13%	11%
Addetti a ricerca e sviluppo sul tot. abitanti (su 1000 ab.)	2%	3%		

	Veneto	Italia	Area Euro
Popolazione 25-64 anni con al massimo la scuola media inferiore	50%	49%	33%
Occupati per titolo di studio:			
laureati	13%	15%	
diplomati	33%	37%	
qualificati	13%	8%	
non qualificati	41%	40%	



Il principale punto di forza delle scuole superiori è dato dalla buona **formazione teorica generale** che esse garantiscono ai ragazzi, pur senza il livello di approfondimento e di specializzazione che viene garantito dall'istruzione universitaria.

Le scuole superiori della nostra regione hanno, secondo gli intervistati, **una buona tradizione e spingono gli allievi verso una crescente apertura mentale.**

Punti di forza




Punti di Debolezza

Ad una buona cultura di base non si affianca anche una **preparazione adeguata a livello tecnico e pratico**, così che le competenze degli studenti e le esigenze delle aziende sembrano viaggiare su strade parallele ma destinate ad incrociarsi molto di rado.

Gli intervistati hanno manifestato la loro perplessità circa il livello **di preparazione ed aggiornamento degli insegnanti e la carenza di mezzi di cui attualmente soffrono alcune delle scuole superiori della nostra regione.**

Riforma Biagi



Legge BIAGI 14.02.03 n. 30

Finalità

- ⇒ **Aumentare il tasso di occupazione**
(ridurre, soprattutto, il tasso di disoccupazione giovanile)
- ⇒ **Ridurre il lavoro nero**

Attraverso

Riforma del mercato del lavoro

Attività formative lungo tutto
l'arco della vita lavorativa

Il Decreto Legislativo n. 276/2003 **NON** si applica alle Pubbliche
Amministrazioni ed al loro personale (art. 1 comma 2)

I punti salienti che ci interessano

- Borsa lavoro
- Disciplina Collocamento
- Nuovi contratti (a valenza formativa)
- L'apprendistato

La “Borsa lavoro”

- a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro **alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese**
- b) e' liberamente **accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese** e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di **inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario** attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati



<http://www.borsalavoro.it/>



Un sistema integrato...

Regione Friuli Venezia Giulia



Borse Lavoro altre Regioni...

Regione Lombardia

Regione Veneto

Compila Curriculum
Per compilare, gestire personalmente il proprio curriculum e assicurare un incontro corretto tra candidato e datore di lavoro. In qualunque momento è possibile modificare o cancellare i propri dati.

Visualizza Curriculum
Per visualizzare e controllare in anteprima il proprio curriculum.

Cancella Curriculum
Per cancellare il proprio curriculum.

Pubblica in Borsa Lavoro
Una volta compilato il curriculum, per partecipare alla Borsa continua del Lavoro, occorre pubblicarlo.

Matching
Per cercare tra gli annunci del portale e quelli dei Centri per l'Impiego le offerte di lavoro attive promosse dalle aziende più interessanti, in base ai dati inseriti nel proprio curriculum, e rispondere all'annuncio direttamente via web.

Cerca gli Annunci
Per cercare tra gli annunci del portale e quelli dei Centri per l'Impiego le offerte di lavoro attive promosse dalle aziende e rispondere all'annuncio direttamente via web.

Visualizza contatti
Per visualizzare i contatti avuti dalle aziende interessate al curriculum pubblicato.

Job alert
Per ricevere periodicamente notifica, via email, di tutte le nuove opportunità lavorative che rispondono alle proprie esigenze, sia per quanto riguarda quelle pubblicate sul portale che di quelle disponibili presso i Centri per l'Impiego.



Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l'impiego: L'instaurazione di un modello c.d. "misto"



Art. 3 D. Lgs. 276/03

Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale

Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro

- I. Attività di somministrazione
- II. Attività di intermediazione
- III. Attività di ricerca e selezione personale
- IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

I. Attività di somministrazione	<p>l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative</p>
II. Attività di intermediazione	
III. Attività di ricerca e selezione personale	
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale	

I. Attività di somministrazione	<p>l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;</p>
II. Attività di intermediazione	
III. Attività di ricerca e selezione personale	
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale	




Chi può farlo:

Le nuove Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito **albo delle agenzie per il lavoro**. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
 - a) agenzie di **somministrazione di lavoro** abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
 - b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente **una delle attività specifiche** di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
 - c) agenzie di **intermediazione**;
 - d) agenzie di **ricerca e selezione del personale**;
 - e) agenzie di **supporto alla ricollocazione professionale**

Regimi particolari di autorizzazione

- **Università, pubbliche e private**
- I comuni
- Le camere di commercio
- **Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari**
- Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl
- Gli enti bilaterali
- Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità
- L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nell'ambito del consiglio nazionale



I nuovi contratti

I nuovi contratti di lavoro

- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Forma: scritta, data di inizio, mansione, luogo di lavoro, periodo di prova, livello e retribuzione, riservatezza.
- APPRENDISTATO
- STAGES o tirocini formativi e di orientamento.
- LAVORO A PROGETTO
- CONTRATTI DI INSERIMENTO

APPRENDISTATO

- CARATTERISTICHE: è uno speciale rapporto di lavoro che si caratterizza per il Contenuto Formativo all'interno o all'esterno dell'azienda, la Formazione necessaria affinché un LAVORATORE divenga QUALIFICATO
- Età massima: 29 anni
- Durata: dai 18 mesi ai 2 anni
- Presenza di un Tutor Aziendale (titolare o lavoratore esperto)
- Il LIVELLO non può essere inferiore di 2 livelli rispetto alla categoria di inquadramento di arrivo.
- CONTRIBUTI AGEVOLATI

STAGES o tirocini formativi e di orientamento

- SOGGETTI OSPITANTI: Le imprese o le rispettive associazioni di rappresentanza, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Enti pubblici e privati
- Tra soggetto ospitante ed ospitato non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato

Il progetto dovrà prevedere:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi ed i compiti del tutore incaricato
- la durata ed il periodo di svolgimento
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento
- le strutture aziendali
- gli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza
- i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti.

LAVORO A PROGETTO

- rappresenta una forma di collaborazione coordinata continuativa e si caratterizza da:
 - Contenuto prevalentemente personale della prestazione
 - Assenza del vincolo di subordinazione.
- Deve essere ricondotto a
 - Un **progetto specifico**
 - Un **programma di lavoro**
 - Una **fase di lavoro**.
- Determinati dal committente
- Gestiti in completa autonomia da parte del collaboratore
- In funzione al risultato e indipendente dal tempo impiegato
- Nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione

CONTRATTI DI INSERIMENTO

- la disciplina del vecchio CFL che era caratterizzato dalla sua funzione formativa oggi è destinato a **promuovere la collocazione/ricollocazione nel mercato del lavoro.**

DESTINATARI:

- Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni
- Disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
- Disoccupati con più di 50 anni
- Soggetti che non hanno lavorato nell'ultimo biennio ed intendono riprendere l'attività lavorativa
- DURATA: Può essere stipulato per una durata compresa tra 9 e 18 mesi

Job on call

Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità.



Job sharing

È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi **verranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte.** Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).



Lavoro interinale

Si tratta della possibilità di **ottenere lavoratori da imprese di somministrazione**. Con la riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato **sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato**. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda.

Lavoro occasionale accessorio

Utile per regolare i rapporti **con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali**. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; **nel buono saranno compresi i contributi e le tasse**.



Part time

Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della **distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare**. La durata dell'attività potrà essere modificata con il **consenso del lavoratore**. Nel contratto dovranno essere specificate le **ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del rapporto**.

Tirocini estivi

È prevista la possibilità di **impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di studi**. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate **non possono superare i 600 euro al mese**.



Riforma Biagi: apprendistato

Cosa è cambiato

Le tipologie sono ora tre:

- Espletamento diritto- dovere istruzione e formazione
- Professionalizzante
- Alta formazione

Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione

- ✓ Giovani e adolescenti che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico (con l'entrata in vigore della Riforma Moratti l'apprendistato potrebbe diventare l'unica forma di lavoro possibile tra i 15 e i 18 anni).
- ✓ Età massima 18 anni
- ✓ Durata non superiore a 3 anni sulla base di qualifica da conseguire, titolo di studio, crediti formativi e professionali
- ✓ Finalità conseguimento di una qualifica professionale
- ✓ Regolamentazione profili formazione rimessa alle Regioni

Riforma Biagi: apprendistato professionalizzante

- Prescinde dalla necessità del giovane di acquisire una qualifica, di conseguire un diploma o un'alta professionalità.
- Può essere stipulato con qualunque giovane che intende **inserirsi nel mondo del lavoro** ed ha quindi bisogno di conseguire **una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo.**

Riforma Biagi: apprendistato professionalizzante

- La possibilità di siglare questo contratto è consentita a tutti i datori di lavoro, ma l'età **non può essere inferiore ai 18 anni, né superiore ai 29.**
- Fatta eccezione per le aziende artigiane, il numero degli apprendisti non può essere superiore **al 100% dei lavoratori qualificati in forza** (se questi sono inferiori a 3 questi non potranno essere più di 3)
- Il **rapporto si instaura direttamente tra le parti** senza obbligo della preventiva autorizzazione.

Riforma Biagi: apprendistato alta formazione

- Questa tipologia è del tutto nuova e occorrerà più tempo per la sua attuazione pratica
- Questo contratto dovrebbe inserirsi nell'ambito della **Riforma Moratti** (Legge 53/2003 art. 2 lett. g) Vengono definite solo l'età minima (18 anni) e massima (29 anni).
- Durata e contenuti formativi saranno definiti dalle Regioni in accordo con le Università, le associazioni dei datori e le altre strutture formative.

Astariti non è bravo, è un "primo della classe". Astariti non c'ha i capelli tagliati alla mohicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato, si dispone a lato della cattedra senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause: tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro! Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la gola! Astariti è la dimostrazione vivente che la scuola italiana funziona con chi non ne ha bisogno!

